Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 23/09/2026

Circolare n. 101

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

OGGETTO: **Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni. Decreto interministeriale 4 agosto 2023. Assegno straordinario di sostegno al reddito e contribuzione correlata. Accesso all'assegno straordinario per i lavoratori con contribuzione accreditata nel soppresso Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia. Istruzioni contabili**

SOMMARIO: *Con la presente circolare, che integra la circolare n. 144 del 19 novembre 2025, si forniscono indicazioni in merito all'accesso, da parte dei lavoratori con contribuzione accreditata nel soppresso Fondo per le pensioni al*

personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, all'assegno straordinario previsto dal Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni, istituito con il decreto interministeriale 4 agosto 2023. Si forniscono altresì le modalità di compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo medesimo e le relative istruzioni contabili.

INDICE

1. Inclusione tra i destinatari dell'assegno straordinario dei lavoratori con contribuzione accreditata nell'ex Fondo speciale telefonici
2. Ulteriori requisiti previsti per il lavoratore
3. Domanda di assegno straordinario
4. Contribuzione correlata all'assegno straordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens per gli iscritti all'ex Fondo speciale telefonici
5. Istruzioni contabili

1. Inclusione tra i destinatari dell'assegno straordinario dei lavoratori con contribuzione accreditata nell'ex Fondo speciale telefonici

Con la circolare n. 144 del 19 novembre 2025 è stata illustrata la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni (di seguito, Fondo di solidarietà), istituito con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, 4 agosto 2023, fornendo le relative istruzioni per l'accesso dei lavoratori, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, all'assegno straordinario riconosciuto nell'ambito dei processi di "esodo" per coloro che raggiungono i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata nei successivi cinque anni, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 24, commi 6, 7 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

A integrazione della citata circolare n. 144/2025, a seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si illustrano i requisiti specifici previsti per l'accesso all'assegno straordinario per i lavoratori iscritti al soppresso Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia (di seguito, ex Fondo speciale telefonici).

Al riguardo, si precisa che:

- l'ex Fondo speciale telefonici è stato soppresso dal 1° gennaio 2000 e, a partire da tale data, il personale del settore è iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) con separata evidenza contabile;

- per le particolari modalità di soppressione di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'ex Fondo speciale telefonici ha conservato la natura di Fondo sostitutivo dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), con la conseguente continuità applicativa delle norme vigenti al momento della relativa soppressione, comprese le disposizioni che disciplinano il trasferimento delle contribuzioni in altre gestioni previdenziali, compresa la gestione ordinaria del FPLD;

ai fini dell'accesso all'assegno straordinario, nella citata circolare n. 144/2025, al paragrafo 4.3, viene precisato che: "*L'accesso all'assegno straordinario presuppone la cessazione del rapporto di lavoro ed è subordinato al perfezionamento* […] *dei requisiti contributivi e/o anagrafici per il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia (prima decorrenza utile) nell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) inclusa, ove prevista, la c.d. finestra di accesso*".

Pertanto, su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, considerato che l'assegno straordinario in argomento è rivolto specificamente ai lavoratori del settore delle telecomunicazioni, che in generale risulta destinatario della normativa previgente alla soppressione dell'ex Fondo speciale telefonici, per garantire un trattamento omogeneo a tutti i lavoratori del settore, tra i destinatari dell'assegno straordinario sono ricompresi anche i lavoratori con contribuzione accreditata all'ex Fondo speciale telefonici.

Inoltre, nei confronti di coloro che erano già iscritti all'ex Fondo speciale telefonici al 1° gennaio 2000, per il calcolo della pensione, continuano ad applicarsi le regole vigenti prima della soppressione dell'ex Fondo speciale telefonici e le posizioni dei medesimi lavoratori sono confluite nell'apposita evidenza contabile del FPLD, mentre i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2000 sono automaticamente iscritti al FPLD.

L'ex Fondo speciale telefonici (ora gestione contabile separata del FPLD) rientra tra le gestioni previdenziali rilevanti ai fini della verifica dei requisiti per l'accesso all'assegno straordinario. Pertanto, coloro che continuano a essere iscritti all'ex Fondo speciale telefonici possono accedere all'assegno straordinario finalizzato all'accesso alla pensione a carico dell'ex Fondo speciale telefonici, a condizione che il diritto a pensione risulti perfezionato sulla base della sola contribuzione accreditata nel Fondo medesimo.

Resta fermo che, qualora si intendano valorizzare anche periodi contributivi accreditati presso altre gestioni previdenziali, inclusi eventuali periodi contributivi accreditati nel FPLD, l'interessato deve avvalersi degli ordinari istituti di ricongiunzione dei periodi assicurativi previsti dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e dalla legge 5 marzo 1990, n. 45, secondo le rispettive disposizioni e in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

2. Ulteriori requisiti previsti per il lavoratore

L'accesso all'assegno straordinario presuppone la cessazione del rapporto di lavoro ed è subordinato al perfezionamento, entro il periodo massimo di fruizione pari a 60 mesi, dei requisiti contributivi e/o anagrafici per il diritto alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia (prima decorrenza utile) nell'AGO inclusa, ove prevista, la c.d. finestra mobile.

I contributi eventualmente versati per i medesimi periodi in più gestioni previdenziali sono computati una sola volta.

Si precisa che non può essere accolta la domanda di assegno straordinario finalizzata alla pensione anticipata nel caso in cui il lavoratore sia già titolare, o abbia già presentato la relativa domanda, di assegno ordinario di invalidità.

L'accertamento dei requisiti per l'accesso viene effettuato dal datore di lavoro sulla base della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita documentazione prodotta dal lavoratore. Su richiesta del lavoratore, o su delega di quest'ultimo al datore di lavoro, le Strutture territorialmente competenti dell'Istituto provvedono a rilasciare tempestivamente i relativi estratti contributivi.

3. Domanda di assegno straordinario

La domanda di assegno straordinario del Fondo di solidarietà deve essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro in modalità telematica attraverso il "Portale prestazioni esodo".

La domanda può essere trasmessa a partire dal primo giorno del mese di cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore interessato. Il datore di lavoro deve preventivamente compilare e sottoscrivere il modello cartaceo ("AP160"), reperibile nel sito istituzionale

www.inps.it. Il modello deve essere sottoscritto anche dal lavoratore e conservato a cura del datore di lavoro.

Come precisato nel precedente paragrafo 2, l'accertamento dei requisiti per l'accesso all'assegno straordinario è a carico del datore di lavoro sulla base della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita documentazione prodotta dal lavoratore (ad esempio, Estratto Conto Certificativo - ECOCERT).

Non sono, pertanto, previste le verifiche dei requisiti e del calcolo dell'importo a carico dell'Istituto come per le prestazioni di esodo di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Le Strutture territorialmente competenti dell'Istituto, prima di procedere alla liquidazione dell'assegno straordinario, devono verificare la cessazione del rapporto di lavoro e la contribuzione accreditata in favore del lavoratore all'atto della cessazione medesima, segnalando al datore di lavoro e al lavoratore interessato eventuali discordanze tra i dati indicati nella domanda e quanto verificato. Non si deve procedere alla liquidazione della domanda di assegno straordinario nel caso in cui, dalle verifiche effettuate dalla Struttura territorialmente competente dell'INPS, il lavoratore non ha i requisiti per accedere all'assegno straordinario del Fondo di solidarietà.

Al momento della presentazione della domanda telematica, il datore di lavoro deve indicare, in base alle verifiche dei requisiti preventivamente effettuate dallo stesso, se l'assegno straordinario sia finalizzato al conseguimento del trattamento pensionistico a carico della gestione contabile separata dell'ex Fondo speciale telefonici o a carico del FPLD.

A tale fine, qualora il lavoratore, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, sia destinatario delle norme pensionistiche dell'ex Fondo speciale telefonici, il datore di lavoro deve indicare nella domanda:

- Tipologia "**AGO**" nell'ipotesi in cui l'assegno straordinario sia finalizzato al pensionamento a carico del FPLD e l'interessato intenda trasferire in tale gestione la contribuzione maturata nell'ex Fondo speciale telefonici, avvalendosi della ricongiunzione ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 29/1979 o della costituzione della posizione assicurativa di cui all'articolo 12, comma 12-novies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; la domanda di assegno straordinario è, quindi, istruita e definita nel FPLD successivamente all'accoglimento della relativa domanda di trasferimento della contribuzione presentata con le modalità previste dalla normativa vigente. Al riguardo, si precisa che la domanda di costituzione della posizione assicurativa ai sensi del citato articolo 12, comma 12-novies, del decreto-legge n. 78/2010 può essere utilmente inoltrata nei trenta giorni precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro comportante l'iscrizione all'ex Fondo speciale telefonici; la domanda è acquisita e definita come se fosse presentata alla data di cessazione dal servizio (data di perfezionamento del requisito richiesto).

Per quanto sopra esposto, si specifica che la dichiarazione preventiva di costituzione di posizione assicurativa, prevista per i lavoratori iscritti all'ex Fondo speciale telefonici, che intendono accedere nel FPLD alle prestazioni di esodo di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012 (cfr. il messaggio n. 3952 del 25 novembre 2024), non è necessaria per l'accesso all'assegno straordinario del Fondo di solidarietà, in quanto non deve essere effettuata da parte dell'Istituto alcuna verifica preventiva sia sui requisiti per il diritto sia sul calcolo dell'importo prima della presentazione della domanda di esodo.

Le Strutture territoriali dell'INPS avranno cura di verificare l'avvenuta presentazione della domanda telematica di trasferimento e, se presente, devono attendere la relativa definizione prima di procedere alla liquidazione dell'assegno straordinario;

- Tipologia "**Fondo Speciale**" nell'ipotesi in cui l'assegno straordinario sia finalizzato al

pensionamento a carico dell'ex Fondo speciale telefonici e l'interessato non intenda avvalersi degli istituti di trasferimento della contribuzione verso il FPLD; la domanda di assegno straordinario è, quindi, istruita e definita nell'ex Fondo speciale telefonici.

Infine, si precisa che il datore di lavoro deve versare la contribuzione correlata nella gestione dove è stato definito l'assegno straordinario.

4. Contribuzione correlata all'assegno straordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens per gli iscritti all'ex Fondo speciale telefonici

Per la platea dei lavoratori individuata al paragrafo 1 della presente circolare, in analogia con quanto avviene per i lavoratori iscritti al FPLD, l'ammontare del contributo straordinario è determinato in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

Il versamento della contribuzione correlata deve essere effettuato a decorrere dal mese in cui è cessato il rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità rispetto al periodo in cui è dovuta la contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS).

I lavoratori che percepiscono l'assegno straordinario, per i quali il datore di lavoro è tenuto a versare il contributo di finanziamento della contribuzione correlata, devono essere esposti nel flusso Uniemens individuale utilizzando, all'interno dell'elemento <Tipo Lavoratore> di <DatiRetributivi>, il seguente nuovo codice:

Codice	Significato
ET	Lavoratori già iscritti all'ex Fondo Speciale Telefonici D.I n. 23A05102 4 agosto 2023 – Filiera Telecomunicazioni

Per ciascun lavoratore, all'interno dell'elemento <DatiRetributivi>, deve essere valorizzato l'elemento <Imponibile>, indicando l'imponibile sul quale è calcolato il contributo, e l'elemento <Contributo> in corrispondenza del quale è indicato l'importo della contribuzione correlata da versare, pari al 33%.

Per consentire l'esatta assegnazione dei dati nell'estratto conto è, inoltre, necessario valorizzare con il tipo copertura "X" l'elemento <Settimana>.

La valorizzazione dei suddetti elementi genera nel DM2013 virtuale ricostruito dalla procedura, il seguente nuovo codice:

Codice	Significato
M140	Contributo straordinario per contribuzione correlata relativa all'assegno straordinario erogato (a carico) dal Fondo solidarietà bilaterale per il personale della Filiera delle telecomunicazioni lavoratori già iscritti all'ex Fondo Speciale Telefonici di cui al D.I. n. 23A05102 del 4 agosto 2023 (ovvero a carico dei datori di lavoro)

In corrispondenza di tale codice, vengono indicati il numero dei lavoratori, l'imponibile e il contributo.

5. Istruzioni contabili

Tenuto conto dell'ampliamento della platea dei beneficiari dell'assegno straordinario ai

lavoratori già iscritti all'ex Fondo speciale telefonici, per la rilevazione contabile degli oneri connessi all'erogazione dell'assegno straordinario e della contribuzione dovuta a titolo di finanziamento, compresa la contribuzione correlata, si fa rinvio alle istruzioni fornite con la citata circolare n. 144/2025.

In particolare, i conti di entrata in uso STR21112 (AP) e STR21172 (AC) di rilevazione del contributo straordinario relativo alla copertura figurativa correlata all'assegno straordinario, sono valorizzati per le somme riscosse a tale titolo ed esposte in Uniemens con il codice evento "139", istituito con la citata circolare n. 144/2025 e codice evento "140", come da istruzioni operative riportate al precedente paragrafo.

In ordine all'applicazione degli ordinari istituti di ricongiunzione previsti dalla legge n. 29/1979 e dalla legge n. 45/1990, utili per consentire il trasferimento della contribuzione al FPLD, ai fini dell'accesso all'assegno straordinario a favore degli iscritti all'ex Fondo speciale telefonici (ora gestione contabile separata del FPLD), si fa riferimento alle modalità in uso per le pertinenti rilevazioni contabili.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga